

KUNST & ARTE

1. Denominazione

E' costituita l'associazione culturale denominata KUNST & ARTE di seguito detta "associazione".

Sede: La sede sociale è stabilita in Arenzano.

L'assemblea può variare l'indirizzo sociale. Possono essere aperte succursali in altre località nazionali ed estere.

2. Presupposti

I contenuti e la struttura dell'associazione rispecchiano quanto previsto dalle vigenti normative in tema di associazionismo di promozione sociale. In particolare si richiamano le regole ed i principi del Codice Civile.

3. Finalità

L'associazione ha lo scopo di progettare, gestire, promuovere e sostenere eventi di natura artistica e culturale.

Si intende favorire lo scambio artistico e culturale tra le diverse regioni e nazioni europee ed extra europee, in particolare si intende lavorare sul territorio italiano e tedesco .

A questo scopo l'associazione è orientata alla realizzazione di eventi di natura artistica e culturale, corsi di istruzione, attività ricreative, seminari, convegni, mostre e quant'altro necessario.

L'associazione può stipulare accordi culturali e artistici con Enti pubblici o privati, altre associazioni o singoli professionisti, per l'espletamento della finalità associative nell'ambito europeo ed extra europeo, aderire e partecipare a mezzo dei propri rappresentanti o delegati a congressi, convegni, commissioni, comitati nazionali ed internazionali ed aderire a Enti e Organizzazioni aventi scopi affini.

4. Durata

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

5. Propaganda

L'associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte o da svolgere nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità e dà ai destinatari delle informazioni , eventualmente anche attraverso notiziari, periodici, attività editoriali e via internet.

6. Soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri che contribuiscano attivamente e condividano gli scopi dell'associazione, sia persone fisiche che giuridiche.

L'associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci familiari, soci minorenni e soci artisti.

Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione originaria dell'associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, previa delibera di ammissione dello stesso Consiglio.

Sono soci sostenitori tutti coloro che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, previa delibera di ammissione dello stesso Consiglio e versano una quota associativa superiore a quella dei soci ordinari.

Sono soci artisti tutti coloro che possedendo le caratteristiche previste dall'apposito regolamento, fanno richiesta al Consiglio Direttivo che delibererà in merito.

7. Ammissione a socio

Coloro che desiderano diventare soci presentano domanda di adesione nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto. L'iscrizione decorre dopo la delibera del Consiglio Direttivo e dal versamento della quota.

Il Consiglio può deliberare di ammettere come soci altri Enti o Associazioni con finalità affini. Essi avranno diritto ad un voto se presenti all' assemblea attraverso un delegato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono cessare di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie,
- non aver effettuato il versamento della quota associativa entro due mesi dalla chiusura dell'anno sociale,
- morte,
- indegnità deliberata dal Consiglio.

8. Diritti e obblighi dei soci

I soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare l'opera preventivamente concordata.

Tali diritti verranno automaticamente acquisiti anche dal socio minorenni alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

9. Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

10. Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione.

a) Essa è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente o dal Consigliere più anziano, ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 7 giorni di preavviso.

b) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

c) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

d) Ciascun socio può rappresentare per delega scritta al massimo tre soci.

e) Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

f) L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo,
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio,
- approvare il rendiconto preventivo,
- approvare il rendiconto consuntivo,
- deliberare su qualunque argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo,
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto,
- deliberare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

11. Il Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile da tre a cinque membri.

b) Esso può nominare un consiglio artistico con funzioni consultive e di supporto.

c) Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno annualmente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

d) Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La convocazione può avvenire anche tramite posta elettronica con avviso di risposta di lettura.

e) Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione,
- sottoporre all'assemblea i rendiconti consuntivo e preventivo annuali,
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa,
- eleggere il presidente,
- nominare vice-presidente, il segretario e il tesoriere,
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci,
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominato. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Consiglio direttivo può predisporre un regolamento interno.

In caso di dimissioni di un consigliere subentra il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri si procederà con la convocazione della assemblea per nuove elezioni.

12. Il Presidente

a) Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

b) Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni.

c) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

d) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

13. Il Vice-presidente

Il Vice-presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

14. Segretario

Il segretario coadiuva l'attività del presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed aggiornamento del registro degli aderenti,
- provvedere al disbrigo della corrispondenza,
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo, nonché di tutta la documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

15. Il tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga di volergli delegare.

16. Gratuità e durata delle cariche

a) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

b) Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

17. Risorse economiche

a) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci,
- contributi di privati e società nazionali ed internazionali, enti pubblici,
- contributo dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, tra le quali Regioni, Province, Comuni ed altre associazioni,
- donazioni, elargizioni, lasciti,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, attrazioni ludiche, giochi vari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

b) Il luogo del deposito dei fondi viene stabilito dal Consiglio.

c) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del presidente e del tesoriere.

d) E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

e) In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'Ente verrà devoluto ad associazione con finalità analoghe.

18. Quota sociale

a) La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

b) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione in quanto decaduti.

19. Rendiconto

a) Ogni anno il Consiglio deve presentare il rendiconto consuntivo e preventivo entro 120 dalla chiusura dell'esercizio o nel maggior termine dei 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano e sottoporli all'approvazione dell' assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

b) Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i lasciti e i contributi.

c) L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

d) Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

20. Modifiche allo statuto e scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci , in proprio o per delega, ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

21. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.